



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice Mariapia GARAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2009

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di diritto allo studio e detrazioni fiscali per l'acquisto di libri e materiali scolastici

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio regionale del Veneto ha presentato alla Camera una proposta di legge (atto Camera n. 2332), che ritengo opportuno valorizzare presentandola tempestivamente al Senato.

La condizione presente di grande difficoltà per le famiglie esige una attenzione particolare al bene più prezioso per lo sviluppo del Paese e insieme per la elevazione sociale dei cittadini, quale è il sapere.

L'attuale Governo ha molto immiserito la scuola italiana con provvedimenti finanziari e regolamenti.

Con queste convinzioni sottoscrivo il presente disegno di legge condividendone interamente anche la relazione illustrativa.

L'articolo 34 della Costituzione, al primo comma, prevede «La scuola è aperta a tutti» e l'articolo 53: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

È noto che nel nostro Paese, tradizionalmente, i trasferimenti pubblici sono principalmente a favore della componente anziana (pensionati, invalidi, adulti disoccupati), mentre di gran lunga inferiore è stata l'attenzione rivolta ai minori ed ai giovani, al trasferimento del reddito dei quali contribuisce quasi esclusivamente chi li ha a carico, che, in più, deve sopportare la maggiore pressione fiscale delle imposte indirette.

Solo negli anni più recenti sono stati approvati provvedimenti fiscali che pongono al centro dell'attenzione i minori di anni tre, le detrazioni per il quarto figlio, per l'affitto degli studenti universitari fuori sede, per la locazione dell'abitazione dei giovani tra i venti e i trenta anni, per la frequenza degli asili nido, per la pratica sportiva.

Se si scorrono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico, si scoprono decine e decine di possibilità di deduzione o detrazione dal reddito imponibile o dall'imposta, di cui non sempre si comprende appieno la logica sociale ed economica ed ancor meno quella tributaria, sia nella scelta delle voci che delle aliquote, franchigie, tetti, ecc; in questo affastellarsi di voci, elenchi, eccezioni, risulta sorprendente che non si sia mai riusciti a trovare il tempo e il modo di inserire fra le spese deducibili o detraibili il costo dei libri di testo e del corredo scolastico, che pesa sulle famiglie in misura rilevante e crescente con il numero di figli.

È, peraltro, interesse dello Stato che i minori effettuino l'intero ciclo di studi delle scuole superiori e che il maggior numero possibile di giovani frequentino le facoltà universitarie: è noto che l'Italia, purtroppo, è fra i Paesi europei che hanno il rapporto più penalizzante fra popolazione e numero di laureati.

Un'indagine statistica molto approfondita dell'Eurispes del novembre 2002, limitata alle scuole dell'obbligo e superiori, dimostra come la spesa media per alunno fosse già allora consistente (euro 500 circa in media per la scuola dell'obbligo, euro 550 circa per le superiori, senza considerare i costi di trasporto) e la variazione effettiva dei prezzi del materiale scolastico in un anno fosse dell'8,5 per cento rispetto al 2,7 per cento segnalato dall'ISTAT. L'indagine fece scalpore ed ebbe il merito di porre l'attenzione sia sui costi sempre più consistenti dell'istruzione che sulla non piena attendibilità dei dati statistici ufficiali sul tasso di inflazione. Indagini più recenti confermano il dato dell'aumento continuo dei costi dei libri di testo

e del corredo scolastico, in genere superiore al tasso d'inflazione (si veda l'Osservatorio prezzi del comune di Venezia, autunno 2007).

Un'interessante e innovativa iniziativa è stata quella presa dal Ministero della pubblica istruzione che, con il decreto 22 febbraio 2008, n. 28, ha fissato il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun indirizzo di studio della scuola secondaria superiore statale che, però, secondo le associazioni dei consumatori, è stato in gran parte disattesa.

Tutti questi studi, prese di posizione, polemiche, dimostrano peraltro che il tema delle spese scolastiche è fra i più sentiti e, nel contempo, fra quelli ove le famiglie attendono un intervento anche economico da parte dello Stato per sostenere e promuovere

concretamente l'istruzione. Il presente disegno di legge intende inserire i costi per acquisto di libri, materiale e attrezzatura didattica delle scuole superiori e dell'università fra le spese detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Fattore innovativo è la crescita dell'aliquota detraibile in relazione al numero di figli che una famiglia deve mantenere agli studi nel medesimo periodo, con i costi e l'impegno che è facile immaginarsi. Il mancato introito per l'erario risulterebbe non di grande rilievo e possibile la copertura finanziaria anche in un periodo di scarsa crescita economica, ma soprattutto si darebbe un segnale di attenzione a favore delle famiglie e di un settore, quello dell'istruzione, da tutti considerato fondamentale per il futuro di un Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) le spese per l'acquisto di libri, inclusi quelli audiovisivi, di corredi e di attrezzature scolastici, indicati negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai Conservatori di musica, dalle Accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da una specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che opera la detrazione, nonché corredate da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia, per ogni anno e per singolo corso, e, per il materiale e l'attrezzatura di costo elevato, altresì, da copia della suddetta specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà,

Conservatorio o Accademia. Nel caso in cui vi siano due ovvero tre o più figli frequentanti uno degli istituti di cui alla presente lettera, l'aliquota detraibile applicata alla fattispecie di cui alla presente lettera è elevata, rispettivamente, al 27 e al 38 per cento».

2. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*», sono aggiunte le seguenti: «*e-bis)*».

